

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2978

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FALANGA, ANNUNZIATA, BELLOTTI, BERTOLINI, CESARO,
CRAXI, D'ALIA, DI TEODORO, GIACHETTI, LAINATI, LANDI DI
CHIAVENNA, MACERATINI, MAZZUCA, RAISI, TAORMINA**

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, concernenti la riforma in senso uninominale e maggioritario del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura

Presentata l'8 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'obiettivo della presente proposta di legge consiste nell'introduzione del voto maggioritario uninominale a turno unico dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura (CSM), per ottenere il risultato di « sganciare » l'elezione del candidato dall'appartenenza ad una corrente ed alla relativa lista, e di « legarla », invece, alle preferenze raccolte immediatamente e direttamente sul suo nome, in base al suo prestigio e alle sue capacità personali: in sostanza, si tratta di un primo e decisivo passo per

sottrarre i rappresentanti dei magistrati alla lottizzazione correntocratica e per difendere la loro effettiva indipendenza e libertà di giudizio.

Da questo punto di vista, occorre ricordare che, secondo la Costituzione, il CSM è l'organo che deve garantire l'indipendenza della magistratura dai condizionamenti politici e partitici per tutto ciò che attiene alla sua organizzazione interna (carriere, trasferimenti, provvedimenti disciplinari, eccetera), e deve anche assicurare la professionalità del corpo togato.

I due terzi dei suoi membri vengono eletti direttamente dai magistrati (membri togati), mentre il restante terzo viene eletto direttamente dal Parlamento (membri laici).

A decorrere dagli anni '60, però, in seno all'associazione dei magistrati, nacquero correnti di diversa impostazione ideologica, che cominciarono a dotarsi di propri organi dirigenti, di uffici stampa, proprio come dei veri « partiti dei magistrati ». Da quando, poi, nel 1975, il sistema elettorale dei membri togati del CSM (inizialmente uninominale maggioritario) fu trasformato in proporzionale, questi non sono più stati eletti perché stimati e rispettati dai colleghi per il loro prestigio, la loro professionalità e la loro preparazione, ma esclusivamente in quanto rappresentanti di questa o quella corrente, di questo o quel « partito dei magistrati »: Magistratura democratica, Unità per la Costituzione, Magistratura indipendente, e così via. Ed il CSM, in pratica, è diventato un vero e proprio « parlamentino » dei magistrati, con i diversi gruppi a confrontarsi, i capigruppo, le loro riunioni in separata sede: un organismo fortemente politicizzato, rispondente ad una ferrea logica corporativa, che

si contrappone al Parlamento disputandogli la legittimità delle decisioni in materia di politica criminale, e straripando, con la politicizzazione del proprio ruolo, ben al di là del dettato costituzionale.

La proposta di legge, se approvata, consentirebbe di sottrarre i magistrati alla lottizzazione delle correnti, consentirebbe l'elezione dei migliori e più preparati tra i candidati come membri del CSM, piuttosto che dei rappresentanti di questa o quella corrente e, in ultima analisi, consentirebbe di rompere il nesso perverso, incostituzionale e a volte non trasparente, fra politica e magistratura, restituendo ad entrambe la necessaria autonomia.

La proposta di legge fa parte del gruppo di 25 proposte di legge di iniziativa popolare predisposto dai « Radicali italiani », per ciascuna delle quali sono state raccolte le firme di decine di migliaia di cittadini elettori, malgrado sia stato negato agli italiani il diritto di conoscerle, come riconosciuto da 196 parlamentari di ogni schieramento politico che si sono impegnati a depositarle — pur non condividendole tutte nel merito — dopo 28 giorni di sciopero della fame attuato da Daniele Capezzone, segretario dei « Radicali italiani ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 10-bis. Il voto si esprime:

a) per il collegio nazionale presso la Corte di cassazione con il voto limitato ad uno solo dei candidati;

b) per i collegi territoriali con il voto limitato ad uno solo dei candidati ».

ART. 2.

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. (*Scrutinio e assegnazione dei seggi*). 1. — L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità. I seggi sono attribuiti ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha la maggiore anzianità di servizio giudiziario e, in caso di pari anzianità di servizio, al candidato più anziano di età.

2. L'ufficio elettorale presso ciascun collegio territoriale proclama eletti i candidati con il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età ».

ART. 3.

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 39. (*Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati*). — 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti validi.

2. Qualora la sostituzione non sia possibile ai sensi del comma 1 si procede ad elezione suppletiva da indire dal Consiglio superiore entro un mese dalla cessazione della carica del componente o dei componenti da sostituire. Le elezioni avvengono con le modalità di cui agli articoli 25, 26 e 27; nei collegi territoriali ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei componenti da sostituire.

3. Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore ».

